



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/LEG/ab

Roma, 9 giugno 2023

**Spett. le
Consiglio di Disciplina
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di
Lecce**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. 56/2023 – “Riforma Cartabia”

Con riferimento al quesito formulato in data 27 aprile 2023 con il quale si chiedono chiarimenti in merito all'impatto della modifica dell'art. 445 comma 1-bis del c.p.p. (cosiddetta riforma Cartabia) sui procedimenti disciplinari, si osserva quanto segue.

A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 25 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 – c.d. riforma Cartabia del processo penale - gli organi di disciplina, nelle decisioni disciplinari, devono dare applicazione all'articolo 445, comma 1-bis, c.p.p., introdotto da tale normativa, secondo il quale “la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile. Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna. Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna.” (art. 445, comma 1 bis, c.p.p.).

La norma è stata modificata a seguito di quanto previsto all'art. 1 comma 10, lett. a), n. 2 della legge delega 134/2021 che prevedeva: “ridurre gli effetti extra-penali della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, prevedendo anche che questa non abbia efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare e in altri casi”. E' evidente la volontà di ridurre, fino a neutralizzarli, gli effetti extra-penali della sentenza ad patteggiamento: infatti prima l'inefficacia si estendeva ai “soli giudizi civili ed amministrativi” mentre ora si estende anche a quelli disciplinari e ricomprende espressamente anche quelli tributari e contabili. Ne deriva quindi che la sentenza di patteggiamento è equiparabile ad una pronuncia di condanna esclusivamente nell'ambito penalistico sostanziale e processuale, mentre perde tale qualità al di fuori di esso.

Pertanto, l'organo disciplinare non può più, in caso di sentenza penale irrevocabile di patteggiamento, ritenere accertato/i il/i fatto/i costituenti l'illecito penale per il quale è stata comminata la condanna, neppure quando tale/i fatto/i sono i medesimi contestati in sede di apertura del procedimento disciplinare, bensì dovrà procedere ad un autonomo accertamento dei fatti contestati.

L'organo di disciplina potrà peraltro ricavare elementi istruttori dagli atti del processo celebrato dal giudice penale analogamente a quanto avviene nei casi di procedimenti penali caratterizzati dalla pronuncia di sentenze di condanna non irrevocabili successivamente annullate solo per intervento, nelle more del processo, della scadenza di termini di prescrizione del reato. In questi casi i giudici amministrativi che si sono pronunciati sulla legittimità di provvedimenti disciplinari comminati a pubblici dipendenti (situazione analoga, sotto il profilo qui in discussione, a quella delle sanzioni disciplinari comminate a iscritti agli Ordini professionali) hanno evidenziato che (T.A.R. Marche Ancona Sez. I, 3 febbraio 2021, n. 98; vedi anche T.A.R. Calabria Reggio Calabria, 31 marzo 2022, n. 244) "gli accertamenti effettuati in sede di procedimento penale sfociato nel proscioglimento dell'imputato per prescrizione del reato possono senz'altro essere utilizzati in sede disciplinare, fermo restando che l'Amministrazione procedente è tenuta a procedere ad una autonoma valutazione degli stessi. In altri termini, in tali casi, la sanzione disciplinare è legittimamente irrogata all'esito di una autonoma e necessaria rivalutazione, al fine di accertarne il rilievo disciplinare, dei fatti che hanno costituito oggetto del giudizio penale". Infatti è principio consolidato del Consiglio di Stato che nelle "ipotesi di conclusione del giudizio, per le quali non si è giunti ad una condanna in conseguenza dell'intervento di cause di prescrizione o di altre cause di estinzione del reato ... l'Amministrazione può legittimamente utilizzare a fini istruttori gli accertamenti effettuati nella sede penale senza doverli ripetere, salva la possibilità del dipendente di addurre elementi ed argomenti che, qualora dotati di oggettivo spessore e valenza, devono essere adeguatamente ponderati (Cons. Stato Sez. II, 23-06-2022, n. 5182; Cons. Stato Sez. IV, 14-05-2019, n. 3125; Cons. Stato Sez. IV, 14-05-2019, n. 3125; Cons. Stato Sez. III Sent., 2 luglio 2014, n. 3324 Cons. Stato Sez. IV Sent., 17-10-2012, n. 5344).

Si raccomanda tuttavia estrema cautela dal momento che, stante la novità della norma non si è ancora formato un orientamento della giurisprudenza dal quale poter desumere regole di carattere operativo caratterizzate da un sufficiente grado di stabilità. Si ritiene inoltre plausibile l'interpretazione secondo la quale l'art. 25, cit., non è, pur essendo contenuto nel codice di procedura penale, norma penale di miglior favore bensì norma attinente gli effetti non penali di sentenze penali. Ne deriva che esso non ha - secondo questa interpretazione - efficacia retroattiva, né, di conseguenza, si applica retroattivamente; i provvedimenti disciplinari adottati prima dell'entrata in vigore della disposizione in questione, e che non ne hanno (potuto) tenere(uto) conto, non meritano quindi di essere revocati né annullati in autotutela.

Si sottolinea inoltre come nulla sia mutato con riguardo alle altre sentenze penali irrevocabili di condanna diverse da quelle pronunciate ex art. 444, comma 2, c.p.p. per le quali continua a trovare applicazione l'immutato art. 653, comma 1 bis, c.p.p. secondo il quale "la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso".

Da ultimo si ricorda, in relazione agli aggravati d'istruttoria che la novella dell'art. 25 del D.Lgs. n. 150 del 2022 comporta, che ai sensi dell'art. 9, commi 5 e 6, del regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale del 18-19 marzo 2015, il procedimento disciplinare va concluso entro 18 mesi - salvo espressa proroga che deve essere disposta dall'organo di disciplina per esigenze istruttorie, fino a 30 mesi - dalla notifica dell'apertura del procedimento stesso; si tratta di termini che secondo la più recente giurisprudenza hanno natura perentoria.

Con i migliori saluti

Elbano de Nuccio

